



COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DA
PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI,
ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA
ED ARTIGIANALI**



(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ...18.... del 27/04/2021.)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA ED ARTIGIANALI

INDICE

TITOLO I – Oggetto del regolamento e definizioni

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Definizioni

TITOLO II - L'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors temporanei e stagionali

- Articolo 3 Elementi di composizione del dehors
- Articolo 4 – Durata dell'occupazione
- Articolo 5 Criteri generali di collocazione
- Articolo 6 Criteri generali di realizzazione dei dehors
- Articolo 7 Autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo
- Articolo 8 Proroga dehors temporanei e stagionali
- Articolo 9 Rinnovo dehors temporanei e stagionali
- Articolo 10 Attività
- Articolo 11 Revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata dal dehors, mancato pagamento del canone per occupazione suolo
- Articolo 12 Danni arrecati
- Articolo 13 Manutenzione degli elementi e dell'area occupata
- Articolo 14 Pagamento del canone occupazione suolo pubblico
- Articolo 15 Pagamento della tassa rifiuti

TITOLO III – L'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors continuativi

- Articolo 16 Elementi di composizione del dehors continuativo
- Articolo 17 Durata della concessione e rinnovo
- Articolo 18 Criteri generali di collocazione
- Articolo 19 Esame progetto preliminare
- Articolo 20 Procedure autorizzatorie
- Articolo 21 Attività
- Articolo 22 Casi di revoca della concessione
- Articolo 23 Danni arrecati
- Articolo 24 Manutenzione degli elementi e dell'area occupata
- Articolo 25 Canone unico
- Articolo 26 Deposito cauzionale

TITOLO IV – Sistema sanzionatorio e disposizione transitorie e finali

- Articolo 27 Sistema sanzionatorio
- Articolo 28 Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento si applica sull'intero territorio del Comune di Oleggio e costituisce l'insieme delle norme relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio per ristoro all'aperto (pubblici esercizi), attività commerciali in sede fissa ed artigianali, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino, di promozione turistica della Città nel rispetto dei differenti valori storico - architettonici, delle diverse specificità ambientali esistenti e dei principi generali di sicurezza.
2. La finalità del Regolamento è quella di consentire il riordino dell'uso del suolo pubblico per la categorie indicate nel seguente articolo 2, di pianificare, di regolamentare le tipologie e di indicare le modalità di effettuazione di uso del suolo e delle modalità di occupazioni connesse.
3. Il presente Regolamento individua le tipologie di occupazioni ammissibili in quanto compatibili con il decoro urbano della Città di Oleggio, la loro disciplina e localizzazione, il tutto nella quantità massima di occupazione di suolo pubblico potenzialmente concedibile determinando i criteri per l'inserimento ambientale dei *dehors* e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.
4. Il rilascio delle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico con finalità commerciali ovvero la determinazione di non rinnovare le suddette concessioni alla loro scadenza esprime un'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, è sempre pienamente legittima, in quanto motivata da ragioni di interesse pubblico, essendo discrezionale la natura del potere attribuito al Comune, escludendosi che la posizione dei privati, aspiranti alla concessione, possa essere ricostruita in termini di "spettanza" della stessa e che, di conseguenza, eventuali e più favorevoli provvedimenti di occupazione di suolo pubblico in precedenza rilasciati dall'Amministrazione possano essere invocati a parametro di legittimità/contraddittorietà di sopraggiunte determinazioni più restrittive in materia. L'ampio margine di apprezzamento riservato all'Amministrazione in materia impedisce pertanto di configurare una discriminazione nei confronti del cittadino, poiché l'incisione della posizione di vantaggio è in realtà il venir meno della disponibilità di un bene dell'Amministrazione, goduto dal privato grazie ad un provvedimento concessorio di durata temporanea soggetto a periodici rinnovi; né la disciplina fiscale/tributaria in materia di entrate del Comune né la normativa comunitaria / nazionale in tema di liberalizzazione del commercio impongono agli enti locali di consentire sempre e comunque le tipologie di occupazione di natura commerciale.
5. In considerazione della precarietà dei titoli, alla scadenza della concessione e/o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, l'intestatario del provvedimento dovrà eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino dello spazio pubblico, essendo tenuto a restituire il bene pubblico nella piena disponibilità del Comune, libero da persone e/o cose, previo ripristino dei luoghi nello stato di fatto originario.
6. I pubblici esercizi sono tenuti ad utilizzare in via prioritaria spazi privati pertinenziali dei quali abbiano piena disponibilità per l'installazione dei propri *dehors* (con esclusione assoluta delle aree destinate al soddisfacimento degli standard di sosta), questo al fine di non sottrarre spazi pubblici alla fruizione della cittadinanza.
7. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Polizia Urbana, **tutti i titoli di occupazione suolo pubblico scadono al 31/12 dell'anno di rilascio**, salvo che sia diversamente stabilito; i titoli hanno natura personale e sono rilasciati al soggetto titolare della impresa, pertanto è obbligo del concessionario comunicare all'ufficio competente cessazioni, volture e/o modifiche sia nell'uso del suolo che delle strutture ivi installate. Nel caso di subingresso nell'autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio, il subentrante interessato al

mantenimento del *dehors* esistente deve richiedere all'Amministrazione Comunale il rilascio di nuova concessione in continuità con quella preesistente. Il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originale; i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel nuovo provvedimento di concessione. Il rilascio del nuovo titolo concessorio è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio.

8. Posto che la definizione di **superficie di somministrazione** è specificata dall'art. 4, comma 1, della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'8 febbraio 2010, si precisa che la superficie del *dehors* costituisce sempre superficie di somministrazione, come definita al comma 2 del citato art. 4, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione del suolo pubblico, cioè in modo permanente (fino a 365 gg) o temporaneo (a partire da 1 g). La stessa però non rileva ai fini del fabbisogno dei parcheggi se la realizzazione del *dehors* non è soggetta a Permesso di Costruire.
9. Il presente Regolamento non si applica alle manifestazioni temporanee su aree pubbliche quali sagre, feste, eventi, fiere né al commercio su area pubblica, regolato da specifica normativa di settore. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i *dehors* su suolo privato, i quali restano disciplinati da specifiche norme di settore (edilizia e commercio). Per i *dehors* installati su suolo privato visibili dalla via pubblica, si rimanda a quanto indicato all'art. 28 del presente Regolamento.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento:
 - 1.1. con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita, nei modi di legge, una servitù di uso;
 - 1.2. con il termine "dehors" – indentificato con la lettera **D** - si intende l'insieme degli elementi mobili (smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso **ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti già esistente**; al fine e per gli effetti del presente Regolamento gli esercizi devono avere, oltre ai locali adibiti alla preparazione, **almeno una sala interna dedicata al servizio di somministrazione**;
 - 1.3. con il termine "padiglione" - indentificato con la lettera **P** - si intende la struttura attrezzata all'aperto posta in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce un ambiente chiuso, delimitato completamente o parzialmente, annesso **ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti**, autorizzabile con un titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente e **oggetto di apposito convenzionamento**.
2. Con riferimento alla definizione di "suolo pubblico" o "spazio pubblico" indicata al precedente punto 1.1., si precisa che:
 - sotto i portici della Piazza Martiri della Libertà, ove è costituita la servitù di pubblico passaggio *dicatio ad patriam*, i *dehors* sono ammessi, previo assenso della proprietà, a condizione che rimanga una zona libera per il passaggio dei pedoni di larghezza comunque non inferiore a 150 cm;
 - in tale contesto non è consentita la copertura dei *dehors* con ombrelloni o tende né il collocamento di vetrinette termiche od altri banchi di lavoro utili alla preparazione di alimenti e bevande, fatto salvo l'installazione temporanea di distributori "alla spina" di esclusiva gestione del personale dell'esercizio;
3. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento:

- 3.1. I “*dehors*” (D), come descritti al precedente punto 1.2., vengono classificati, a seconda degli **elementi che li compongono** in:
- 3.1.1. **Tipo D1 (dehors aperti o non perimetrati)**: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;
- 3.1.2. **Tipo D2 (dehors chiusi o perimetrati)**: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relative barriere di delimitazione, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;
- 3.2. I “*padiglioni*” (P), come descritti al precedente punto 1.3., sono costituiti da un volume, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o amovibili, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella di superficie di somministrazione. Essi vengono classificati, a seconda degli **elementi che li compongono** in:
- 3.2.1. **Tipo P1**: Padiglione aperto su un lato;
- 3.2.2. **Tipo P2**: Padiglione chiuso;
- 3.3. Le caratteristiche formali dei *dehors* (tipologia D1 e D2) dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nei successivi artt. 6 e 16.
4. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, in rapporto al **periodo di occupazione**, gli allestimenti di strutture all'aperto si distinguono in:
- 4.1. **Temporaneo**: l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti temporaneamente, per un periodo anche frazionato **non superiore a 60 giorni**, come stabilito al successivo art. 4, in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva;
- 4.2. **Stagionale**: l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti temporaneamente, per un periodo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, come stabilito al successivo art. 4, in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva;
- 4.3. **Continuativo**: allestimento su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) posto in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva, costituente “pertinenza” dello stesso esercizio, mantenuto per un periodo superiore ad un anno e **non superiore a tre anni**, decorrenti dalla data di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, rinnovabili di altri tre.
5. **Dal punto di vista edilizio** le procedure e le modalità di realizzazione dei manufatti su

suolo pubblico sono disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”:

5.1. I *dehors* (D) sono soggetti ai seguenti regimi autorizzativi:

- **Tipo D1** (dehors aperti o non perimetrati): tale allestimento, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e-quinques del D.P.R. 380/2001, rientra nelle attività di edilizia libera, pertanto non necessita di comunicazione / segnalazione / autorizzazione edilizia, fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico;
- **Tipo D2** (dehors chiusi o perimetrati): tale allestimento, in funzione della consistenza, della tipologia o del periodo di occupazione, può richiedere:
 - per occupazioni fino a 180 giorni: ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e-bis del D.P.R. 380/2001, rientra nelle attività di edilizia libera, pertanto non necessita di comunicazione / segnalazione / autorizzazione edilizia, fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico;
 - per occupazioni superiori a 180 giorni: presentazione di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ex art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 ovvero di SCIA ex art. 22 del D.P.R. 380/2001, fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico.

5.2. I *padiglioni* (P) si configurano come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico, e necessitano di apposito titolo edilizio ai sensi della normativa vigente in materia edilizia e di relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.

Le tipologie a padiglione sono consentite solo nei casi normati da apposita Convenzione (es. Concessione di immobili di proprietà pubblica, con relativo spazio esterno di pertinenza).

6. I titoli edilizi succitati sono da considerarsi in **forma precaria**, valevoli per la durata corrispondente alla concessione di uso pubblico dell’area.

Il requisito della precarietà è costituito dalla dipendenza della struttura dall’attività commerciale, per cui cessata l’attività cessa anche il permesso a mantenere i manufatti.

Il titolo edilizio viene rilasciato al titolare dell’attività e consente l’allestimento per il periodo indicato sul permesso stesso, può essere trasferito in caso di voltura dell’attività commerciale, non pregiudica il diritto di terzi e non incide sui diritti reali presenti sulle aree su cui viene installato.

I *dehors* (D) e i *padiglioni* (P) regolarmente concessi, non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi, né saranno verificati ai fini delle distanze previste dal PRG; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Igiene, dal Codice della Strada, da eventuali diritti di terzi. Gli stessi sono a stretta dipendenza di un’unità immobiliare principale di cui costituiscono accessorio.

La circostanza che dette strutture siano assoggettate ad apposito regolamento comunale, proprio per le peculiarità che le contraddistinguono, per la realizzazione delle stesse non trovano applicazione le norme “generali” del PRG, riferibili alle nuove costruzioni in genere, bensì le norme “speciali” del presente Regolamento.

7. Non costituiscono *dehors* gli elementi destinati in via prevalente ai clienti fumatori collocati in aderenza ai muri esterni o all’ingresso del pubblico esercizio costituiti da posacenere alti, tavolini alti di forma quadrata o rotonda (max due tavolini per esercizio) e da sgabelli coordinati (max due sgabelli per ogni tavolino). Del pari non si definiscono *dehors* lavagne od altri supporti esposti in aderenza ai muri esterni o all’ingresso utili alla pubblicizzazione del menù.

Il loro posizionamento sarà comunque assoggettato ad apposita autorizzazione

temporanea di occupazione suolo pubblico rilasciata, previa valutazione ai sensi del Codice della Strada, da parte del Comando di Polizia Municipale. Tale posizionamento non è assoggettato al rispetto del periodo di occupazione di cui al successivo art. 4.

8. Non costituiscono occupazioni per tramite di dehors le occupazioni effettuate dalle attività commerciali in sede fissa e/o artigianali.
9. A chi esercita attività commerciali con esclusione quindi dei pubblici esercizi, in locali prospettanti sulla pubblica via, anche in aree comprese negli ambienti porticati di Piazza Martiri della Libertà o nelle aree pedonali temporanee, può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per allestimenti tematici, totem pubblicitari e valorizzazione attività con esclusione dell'esposizione di merci mediante stendini ecc, previa domanda in carta legale, nel rispetto delle norme d'igiene e commerciali, purché il marciapiede/portico sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri 1,50, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

La concessione di cui al presente articolo, che può essere rilasciata in via temporanea o continuativa, è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. In ogni caso la vendita delle merci deve essere fatta in modo che il compratore non soste su suolo pubblico, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Polizia Urbana; il massimo di superficie richiedibile non può essere superiore al 50% della superficie destinata all'attività esercitata.

A chi esercita attività artigianale con esclusione quindi dei pubblici esercizi, in locali prospettanti sulla pubblica via, anche in aree comprese negli ambienti porticati di Piazza Martiri della Libertà o nelle aree pedonali temporanee, può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per allestimenti tematici, totem pubblicitari e valorizzazione attività con esclusione dell'esposizione di merci mediante stendini ecc nonché sedute per il consumo sul posto degli alimenti previa domanda in carta legale, nel rispetto delle norme d'igiene e commerciali, purché il marciapiede/portico sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri 1,50, esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. Per le attività artigianali alimentari lo spazio interno destinato all'esercizio dell'attività, deve rimanere principale rispetto al consumo sul posto anche in termini di superficie. Il massimo di superficie richiedibile non può essere superiore al 50% della superficie destinata all'attività esercitata.

Per le attività artigianali alimentari, comportando la collocazione di sedute per il consumo sul posto degli alimenti aspetti di natura igienico sanitaria, dovrà essere valutata dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della competente A.S.L.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessario produrre la seguente documentazione:

- a. istanza comprendente la planimetria dettagliata dell'area, con specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo;
- b. copia di documento di identità in corso di validità ovvero firma digitale della documentazione.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, il titolare deve presentare formale domanda in bollo unicamente in formato digitale allo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.) mediante il portale digitale.

10. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento di Polizia urbana, negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato collocare su aree private, pubbliche od a esse assimilabili elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche tra loro abbinabili. Il divieto non sussiste per attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

Per garantire le condizioni minime di fruizione è ritenuto ammissibile, previo rilascio di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, il collocamento al di fuori dell'attività di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili, limitatamente ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale con un'occupazione che non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato, purché sia garantito un passaggio pedonale per uno spazio minimo di 1,50 metri. In adiacenza alle stesse ed entro lo spazio in concessione devono essere collocati idonei contenitori alla raccolta dei rifiuti.

TITOLO II – L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS TEMPORANEI E STAGIONALI (TIPOLOGIA D1 E D2)

Articolo 3 – Elementi di composizione del dehors

1. Gli elementi di composizione dei dehors ammessi dal presente titolo (tipologia D1 e D2), dovranno rispondere a quanto specificatamente definito al successivo art. 6.

A titolo esemplificativo, tali elementi sono classificati come di seguito indicato:

- a) tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - b) fioriere
 - c) elementi di delimitazione;
 - d) pedane;
 - e) ombrelloni;
 - f) tende a pantalera o in trazione;
 - g) impianto di illuminazione che non necessitino di allacciamento alla rete;
 - h) cestini per raccolta rifiuti;
 - i) impianti di riscaldamento e di condizionamento che non necessitino di allacciamento alla rete;
2. Gli elementi individuati al precedente comma 1., lett. e), f) sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata alla lettera a) e sono da installarsi nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
 3. Non sono ammessi, a protezione laterale dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non previamente autorizzati e non possono essere riportate scritte o insegne pubblicitarie.

Articolo 4 – Durata dell'occupazione

1. Ai fini e per gli effetti del presente titolo il periodo di occupazione è temporaneo.
2. L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario e può avere durata massima di 12 mesi (inferiore all'anno, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Canone Unico). **Le occupazioni eccedenti i 180 (centottanta) giorni** possono richiedere, da un punto di vista edilizio, la presentazione di CILA ex art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 ovvero SCIA ex art. 22 del D.P.R. 380/2001, fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico.

Articolo 5 – Criteri generali di collocazione

1. Laddove non siano disponibili spazi privati pertinenziali da adibirsi a *dehors*, la collocazione dei stessi deve realizzarsi davanti all'esercizio pubblico, e solo in casi particolari e residuali laddove questo non sia possibile, in spazi limitrofi.
2. Non è consentito di prassi installare *dehors* o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di

veicoli, con l'eccezione delle eventuali deroghe concesse dal Comando di Polizia Municipale valutate le condizioni di sicurezza nonché dei periodi della sospensione del traffico veicolare a seguito di istituzione aree pedonali. In tali casi però il trasporto degli alimenti andrà fatto prevedendo la copertura dei piatti stessi con appositi coperchi di protezione.

3. Non è consentito installare *dehors* o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta, di fermata o nelle aree di fermata di mezzi per il trasporto pubblico. Resta autorizzabile, previo parere della Polizia Municipale, l'utilizzo delle aree di carico e scarico.

È parimenti vietato installare *dehors* nella aree di sosta riservate ai veicoli al servizio delle persone invalide.

Ogni tipologia di occupazione del suolo è, in ogni caso, **subordinata nelle aree mercatali**, alla presenza di concessioni per il commercio su aree pubbliche nelle giornate di mercato e, come tale, i titolari di P.E. ed altre attività occupanti le aree pubbliche devono provvedere alla rimozione di ogni elemento entro l'orario di chiusura della propria attività nel giorno precedente al mercato.

4. In particolare, l'area occupata da tavoli e sedie sotto portici di Piazza Martiri della Libertà deve sempre lasciare uno spazio libero di almeno 150 cm (nel senso perpendicolare a quello di percorrenza) per il passaggio dei pedoni.

In relazione ai flussi pedonali che interessano il tratto di portico interessato, in occasione di manifestazioni che richiedano requisiti di sicurezza specifici ed eccezionali, quali ad esempio la Corsa della Torta – la Fiera Agricola – gli eventi dell'Estate Oleggese, l'Amministrazione Comunale, **al momento del rilascio del provvedimento di concessione** dello spazio pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico, ha facoltà di valutare se la misura minima di 150 cm sopra indicata sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni e disporre se del caso la limitazione delle occupazioni e l'allargamento della fascia di sicurezza pedonale secondo le prescrizioni previste di volta in volta dai Piani di sicurezza e/o imposte dalla Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La delimitazione dei portici è consentita limitatamente a fioriere e vasi, chiudendo l'occhio del portico per un'altezza non superiore a 180 cm; in ogni caso nel corso della manifestazioni di cui al punto precedente, tali limitazioni dovranno essere rimosse.

5. Non è consentito installare *dehors* o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada.

In particolare in prossimità di intersezioni viarie i *dehors* non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza sarà misurata dal filo del marciapiede ove presente.

In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora poi l'installazione del *dehors* occulti la segnaletica verticale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultato sentito il Comando di Polizia Municipale.

È ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero uno spazio per i flussi pedonali che di norma non deve essere inferiore a 150 cm. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensioni inferiore a 150 cm, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede e la pedana potrà essere collocata a filo dello stesso, previa verifica dei requisiti di sicurezza stradale da parte del Comando di Polizia Locale.

A giudizio della Polizia Municipale in strade con particolari caratteristiche morfologiche o con ridotto volume di traffico veicolare potrà derogarsi ai contenuti di cui al presente comma.

Il Comando di Polizia Municipale valuterà caso per caso le circostanze in cui si richieda la collocazione del *dehors* in particolari contesti non precisamente inquadrabili nelle casistiche citate nel presente articolo o comunque problematiche.

6. Qualora il *dehors* occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere

collocata, a cura del titolare, adeguata segnalazione ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente durante la fase di allestimento.

7. Le strutture ed i manufatti dei *dehors* devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale.
8. I *dehors* devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda. In ogni caso il *dehors* non deve compromettere l'accessibilità da parte dei disabili al locale principale.
9. Comportando la collocazione del *dehors* un incremento dei numeri dei posti a sedere, dovrà essere valutata dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della competente A.S.L. la congruità delle unità igieniche presenti e la potenzialità produttiva della cucina e le dimensioni dei locali dispensa e spogliatoio per gli addetti ai sensi del D.P.G.R. 03.03.2008 n. 2/R per tutte le tipologie di esercizio richiedenti il *dehors* per **un periodo di tempo superiore a 60 (sessanta) giorni**.

Del pari, nella somministrazione nei *dehors* dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia sanitaria ivi compreso il Regolamento Comunale d'Igiene.

10. Di norma la lunghezza del *dehors* non potrà eccedere il limite dell'esercizio pubblico. Qualora l'occupazione con *dehors* si estendesse in spazi limitrofi dovranno essere ottenuti i permessi di:
 - a) Titolari degli esercizi commerciali ed altre attività economiche, qualora il *dehors* si vada a collocare/estendere in corrispondenza di ingressi o di vetrine o di altre attrezzature (es. bacheche, vetrinette) degli stessi.
 - b) Proprietario o amministrazione condominiale, qualora l'occupazione con *dehors* si vada ad estendere in corrispondenza di altra proprietà (es. ingressi condominiali, finestre o altri punti luce, recinzioni, ecc.).
11. L'ottenimento del suddetto permesso non è richiesto qualora il *dehors* venga collocato ad una distanza di almeno mt. 3,00 dall'esercizio commerciale o dalla proprietà la cui proiezione è interessata dalla collocazione del *dehors*.
12. Il *dehors* autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimosso, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o quando l'Amministrazione decida di organizzare una manifestazione sul luogo gravato da autorizzazione *dehors*, quali a mero titolo esemplificativo Corsa della Torta, Fiera Agricola del 1° Maggio, ecc.

Articolo 6 – Criteri generali di realizzazione dei dehors

1. Delimitazione dell'area.

- 1.1 Di norma non sono ammesse delimitazioni del *dehors* temporaneo o stagionale (*dehors* chiusi o perimetrati). Tuttavia, per motivi di natura igienico-sanitaria, per il superamento delle barriere architettoniche, nonché per motivi di sicurezza, nelle zone limitrofe a strade destinate prevalentemente al traffico veicolare, con esclusione dei portici di Piazza Martiri, potrà essere collocata una delimitazione di altezza complessiva da terra non inferiore a 100 cm e non superiore a 180 cm con le seguenti modalità:
 - a) barriera non superiore a 60 cm, con l'aggiunta di barriera trasparente in vetro o con essenza a dimora;
 - b) nel caso in cui i *dehors* siano dotati di perimetrazione su tutti i lati di altezza superiore a 150 cm, all'interno di essi dovrà essere imposto il divieto di fumo, ai sensi dell'art. 176, comma 7, del Regolamento d'Igiene.

Nei casi dubbi, dovranno essere effettuate valutazione sull'intensità del traffico nella zona in cui si intende posizionare il *dehors*. Inoltre potrà essere collocata barriera di protezione nel caso di documentati motivi di sicurezza. Tali deroghe potranno essere concesse previo parere della Polizia Municipale.

In ogni caso detta protezione non potrà essere unita in alcun modo agli elementi di copertura del *dehors*.

2. Pavimentazione dell'area.

- 2.1 Nel Centro Storico come delimitato dallo strumento urbanistico generale non sono consentite pedane, tranne in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. In tal caso l'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, potrà essere pavimentata con una pedana, realizzata esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, facilmente lavabile, con esclusione di altri materiali. Non è consentito l'ancoraggio fisso a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza ed a garanzia della totale amovibilità delle stesse. Tutte le strutture devono in ogni caso risultare idoneamente zavorrate e poste in sicurezza.
- 2.2 Le pedane non possono essere mai realizzate negli spazi coperti dai portici.
- 2.3 Nelle altre zone sono ammesse le pedane, sempre previa presentazione di adeguata documentazione di progetto e purché risultino semplicemente appoggiate in modo da non danneggiare la superficie pubblica. Le pedane saranno realizzate esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, facilmente lavabili, con esclusione di altri materiali.
- 2.4 Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico.

3. Elementi di arredo.

- 3.1 Tavoli e sedie: dovranno essere coordinati fra di loro, nei materiali, nei colori e nello stile. Nelle aree del centro storico come delimitato dallo strumento urbanistico generale, tavoli e sedie dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.

Tavoli e piani d'appoggio degli alimenti dovranno essere in materiale disinfettabile e, in ogni caso, non potranno recare scritte pubblicitarie di alcun genere.

- 3.2 Impianto di illuminazione: l'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed al D.M. 37/1508 e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferire con le segnalazioni semaforiche né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli elementi d'arredo.
- 3.3 Cestini: è ammessa la collocazione di cestini purché in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.
- 3.4 Fioriere: L'impiego di fioriere a delimitazione del *dehors* è ammesso in tutto il territorio comunale; l'altezza complessiva, compresa l'essenza a dimora, non dovrà superare in ogni caso i 180 cm, come previsto al precedente punto 1.1.
- 3.5 Gli elementi d'arredo dovranno essere contenuti all'interno dell'area del *dehors* e le eventuali strutture metalliche dovranno essere trattate con vernici antichizzate tipo ferromicaceo di colore grigio scuro.
- 3.6 Di norma per il riscaldamento del *dehors* dovrà essere sfruttato l'apporto termico gratuito derivante dall'esposizione solare. L'utilizzo avveduto e prudente degli impianti di riscaldamento dei *dehors* è ammesso limitatamente a sistemi riscaldanti a bassa

dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta), con esclusione delle lampade a gas GPL e di qualunque altro sistema di riscaldamento che impieghi le bombole. Con le medesime prescrizioni potranno essere collocati impianti di condizionamento. Gli impianti dovranno possedere conformi certificazioni e rispettare ogni prescrizione in materia di prevenzione incendi, ivi comprese le eventuali regole tecniche specifiche per ciascuna tipologia di impianto. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. In presenza di irradiator di calore, gli elementi dei *dehors* dovranno essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

4. Elementi di copertura: tende.

- 4.1 La copertura dei *dehors* è sempre consentita, con esclusione di *dehors* su percorsi porticati, ove risulta vietata. Le coperture di *dehors* in adiacenza a portici sono realizzate di norma con ombrelloni rimovibili (di norma uno per ogni arcata di portico interessata alla occupazione) ovvero con tende richiudibili.
- 4.2 Le coperture dovranno avere forma regolare e medesimo colore (di norma colore chiaro). Qualora la copertura con tenda non sia ancorabile al filo di fabbrica dell'edificio per documentati motivi, il sostegno potrà essere costituito da struttura metallica con ancoraggio a terra. L'impiego delle tende a pantalera è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno delle gallerie e dei percorsi porticati.
- 4.3 Non è consentito l'abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.
- 4.4 Sulle tende possono essere collocate solo scritte relative all'attività equiparabili all'insegna, che dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicità. Non sono consentiti loghi, pubblicità ovvero altre diciture se non direttamente collegate alla denominazione del pubblico esercizio.

5. Elementi di copertura: ombrelloni.

- 5.1 L'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, fatta eccezione per i percorsi porticati; in ogni caso la proiezione a terra della copertura non potrà fuoriuscire dall'occupazione autorizzata.

Le coperture dovranno avere forma regolare e medesimo colore (di norma colore chiaro), essere facilmente pulibili e non presentare incavi o anfratti in cui si possa accumulare polvere e di difficile pulizia.

Eventuali scritte o simboli pubblicitari potranno essere collocati esclusivamente sulla mantovana laterale degli ombrelloni. Non sono consentiti loghi, pubblicità ovvero altre diciture se non direttamente collegate alla denominazione del pubblico esercizio.

- 5.2 Di norma non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso *dehors*. In casi particolari, fermo restando ogni altra prescrizione o indicazione in merito, per evidenti ragioni oggettive, a seguito di motivata e documentata richiesta potrà essere fornito il consenso alla collocazione di coperture composite, e cioè in parte con tenda a pantalera e in parte con ombrelloni.

Articolo 7 – Autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un *dehors* temporaneo o stagionale su suolo pubblico deve ottenere la preventiva autorizzazione. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale domanda in bollo **unicamente in formato digitale** allo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.) mediante il portale digitale.

2. Le occupazioni realizzate senza l'autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza proroga dell'autorizzazione ovvero della revoca;
 - c) non accompagnate dal pagamento del relativo canone o con canone pagato parzialmente.**
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessario produrre la seguente documentazione:
 - a) istanza di concessione occupazione di suolo pubblico (tale concessione costituisce necessario presupposto per la realizzazione di qualsivoglia intervento su area pubblica o soggetta all'uso pubblico), con l'indicazione dell'ubicazione esatta del manufatto, le sue dimensioni, il periodo, le modalità d'uso. L'istanza dovrà essere corredata da elaborato grafico (comprensivo di estratti della mappa catastale e dello strumento urbanistico) nel quale saranno opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata nonché indicata la disciplina di sosta o di divieto dell'area su cui il *dehors* viene ad interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate, anche limitrofe, del mezzo pubblico e/o degli attraversamenti pedonali;
 - b) idoneo titolo edilizio (CILA ex art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 ovvero di SCIA ex art. 22 del D.P.R. 380/2001), se dovuto;
 - c) progetto a firma di tecnico abilitato alla professione, comprendente: la planimetria dettagliata dell'area con i disegni di progetto, in scala non inferiore a 1:20 (artt. 87 e 88 del Regolamento Edilizio);
 - d) relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi della superficie occupata con specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli – sedie – pedane – coperture – delimitazioni - elementi di illuminazione – fioriere - cestini ecc.);
 - e) fotografie a colori ancorché digitali, frontali e laterali, del luogo dove è richiesta l'installazione del *dehors* (per i *dehors* D2 è richiesto foto-inserimento della proposta progettuale);
 - f) limitatamente alle occupazioni per un periodo superiore a sessanta giorni**, apposita segnalazione di ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni dettate dalla vigente normativa regionale (per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti) o segnalazione di nuova apertura ex art. 9 L.R. 38/06 (nel caso di *dehors* richiesti contestualmente all'avvio di nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande) e relativa notifica sanitaria all'ASL competente per territorio dell'intervento, ex art. 6 REG. CE 852/2004;
 - g) atto di consenso del proprietario o del condominio quando il *dehors* comporti l'ancoraggio di elementi a pareti condominiali o di proprietà di terzi;
 - h) atto di consenso dei proprietari e/o dell'amministrazione dello stabile e/o del titolare di altro esercizio commerciale adiacente, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi così come definiti dall'art. 5 c. 9 e 10.
 - i) copia di documento di identità in corso di validità ovvero firma digitale della documentazione;
 - j) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici, impianti di riscaldamento e di condizionamento saranno realizzati ai sensi della normativa vigente;
 - k) dichiarazione in merito al rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/1989 e s.m.i..
4. Per l'installazione di *dehors* di tipo D1 (senza pedana e senza barriere laterali) è consentita la presentazione di istanza semplificata nella quale potrà essere omessa la presentazione della documentazione indicata alle lettere b) e c). Tale istanza potrà essere presentata dal

titolare del pubblico esercizio, senza necessità di incaricare un tecnico.

5. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il Responsabile dello SUAP – Ufficio Commercio preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all' Ufficio Tributi, al concessionario del servizio di gestione e riscossione del Canone Unico, al Comando di Polizia Municipale, all'Azienda Sanitaria Locale.
6. L'allestimento di *dehors* aperti destinati a soddisfare esigenze temporanee non ha natura edilizia e, pertanto, è assoggettata a sola autorizzazione amministrativa se ricadenti su suolo pubblico.

Articolo 8 Proroga dehors temporanei e stagionali

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con *dehors* temporaneo o stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo allo SUAP, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il *dehors* riferiti all'occupazione di cui si chiede proroga. Resta fermo che la proroga potrà essere richiesta unicamente nell'ambito del periodo di cui all'art. 2 comma 4.

Articolo 9 – Rinnovo dehors temporanei e stagionali

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con *dehors* temporaneo o stagionale può essere rinnovata fatta salva la sussistenza delle condizioni verificate in sede di rilascio.
2. In occasione del rinnovo dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con *dehors* temporaneo o stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del *dehors* a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il *dehors* riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui alle lettere h) e i) del comma 3 dell'art. 7. **Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione sono stabiliti in giorni 30.**
3. I titolari di *dehors* temporanei o stagionale in sede di rinnovo non sono tenuti a presentare l'eventuale segnalazione di ampliamento della superficie di somministrazione e relativa notifica.
4. Dell'avvenuto rinnovo dell'autorizzazione il Responsabile dello SUAP Commercio preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all' Ufficio Tributi, al Concessionario del Servizio di Riscossione del Canone unico per Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, al Settore Urbanistica, alla Polizia Municipale ed all'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 10 – Attività

1. Il *dehors* non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente.
2. Nei *dehors* non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescolta e la preparazione di bevande od alimenti ivi compreso banco/frigo per gelati e/o prodotti similari. Nei *dehors* è consentita l'installazione temporanea di distributori "alla spina" di gestione esclusiva del personale dell'esercizio di somministrazione, laddove non si configurino modifiche della tipologia di somministrazione né dei rapporti coperti/servizi igienici.

3. Nei *dehors* è consentita la musica in filodiffusione e/o piccoli intrattenimenti musicali alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 15 della L.R. n. 38 del 1506 nonché di quelli temporali e di immissione sonora previsti dalle normative, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia; in ogni caso, non devono recare pregiudizio al riposo delle persone. Nel caso di installazione di impianti di filodiffusione o simili, anche temporanea, il titolare dell'esercizio è comunque tenuto a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico.
4. Nei *dehors* è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
5. Le attività consentite di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione rilasciata ai sensi delle norme vigenti. Pertanto, durante la chiusura dell'esercizio, dovrà essere impedito l'uso degli arredi, come previsto all'art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana.
6. In occasione della chiusura per i periodi feriali dell'esercizio gli elementi anzidetti **dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno**, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento.
7. Il titolare della concessione è obbligato a realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi esistenti; prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane.

Articolo 11 – Revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata dal dehors, mancato pagamento del canone unico per occupazione suolo.

1. Per motivi di interesse pubblico l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con *dehors* è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. L'autorizzazione può essere revocata - previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni - per il mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, nonché quando:
 - a. Siano apportate modifiche rispetto al progetto autorizzato, per violazione delle norme regolamentari;
 - b. Qualora la mancata manutenzione comporti nocumento al decoro o pericolo per le persone e/o cose;
 - c. Quando l'attività di *dehors* sia causa di disturbo alla quiete pubblica, accertata a mezzo di apposite verbalizzazioni e/o contestazioni irrogate da organi a ciò deputati.Il titolare dell'autorizzazione revocata dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di revoca a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale rimozione, l'Amministrazione comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese. La revoca non dà diritto al rimborso del tributo eventualmente sostenuto.
3. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio nei seguenti casi:
 - a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi manifestazioni, lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il Responsabile preposto al rilascio del titolo autorizzativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con

rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revocche dell'autorizzazione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

- b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture ed i costi saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.
4. Nel caso di revoca o sospensione della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta dell'autorizzato, in detrazione al canone unico dell'anno successivo.
 5. Nel caso di revoca, il Responsabile dell'Ufficio Commercio deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi, al Concessionario del Servizio di Riscossione del canone unico per Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche in caso di affidamento a terzi, al Comando di Polizia Municipale, all'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 12 – Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il *dehors*, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 13 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico utilizzato in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche rispetto a quanto è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi del *dehors* devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. L'autorizzazione occupazione suolo pubblico con *dehors* non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potature delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma, colore e materiale non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere del termine dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del *dehors*.

Articolo 14 – Pagamento del canone unico occupazione suolo pubblico

1. Il canone unico relativo all'occupazione di suolo pubblico annesso ad esercizio pubblico è commisurata alla superficie totale dell'area sulla quale il titolare dell'autorizzazione è autorizzato a collocare gli elementi descritti all'art. 3.
2. Le modalità ed i termini di pagamento del canone unico sono riportati nel vigente Regolamento.

3. In caso di mancato o parziale versamento del canone unico da parte dei soggetti autorizzati all'occupazione, lo stesso non corrisposto viene maggiorato delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Il mancato versamento del canone unico può comportare la revoca del titolo autorizzativo, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

Articolo 15 – Pagamento della tassa rifiuti

1. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Le modalità di denuncia, del versamento della tassa giornaliera di smaltimento e dell'iscrizione ai ruoli della relativa tassa sono stabilite dal Decreto Legislativo n. 507/93 e riportate nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI).

TITOLO III – L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS CONTINUATIVI

Articolo 16 – Elementi di composizione del dehors continuativo

1. Gli elementi di composizione dei *dehors* ammessi dal presente titolo, sono classificati come di seguito indicato:
 - a) tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - b) elementi di delimitazione;
 - c) pedane;
 - d) elementi di copertura e riparo (ombrelloni o tende a pantalera o in trazione)
 - e) impianto di illuminazione;
 - f) elementi accessori: cestini per i rifiuti, impianti di diffusione sonora, impianti di riscaldamento e di condizionamento.
2. Sono ammissibili **dehors continuativi aperti** (Tipo D1) con strutture simili a quelle previste nel titolo II art. 6 del presente Regolamento per i *dehors* temporanei e stagionali e con i criteri di realizzazione indicate in detto articolo.
3. Sono ammissibili **dehors continuativi chiusi o perimetrati** (Tipo D2) con strutture simili a quelle previste nel titolo II art. 6 del presente Regolamento per i *dehors* temporanei e stagionali e con i criteri di realizzazione indicate in detto articolo.
4. **Le tipologie a padiglione (P) sono consentite solo nei casi normati da apposita Convenzione (es. Concessione di immobili di proprietà pubblica, con relativo spazio esterno di pertinenza).**
5. Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 "Elementi di composizione del dehors" e art. 6 "Criteri generali di realizzazione dei dehors", del presente Regolamento.

Articolo 17 – Durata della concessione e rinnovo

1. Le occupazioni con *dehors* continuativi (tipologia D1 e D2) sono soggette a concessione di occupazione di suolo pubblico. La stessa è rilasciata per un periodo superiore ad un anno e non superiore a tre anni, decorrenti dalla data di rilascio della concessione e può essere rinnovata di altri tre anni, previa presentazione di apposita istanza.
2. Alla scadenza dovrà essere presentata una nuova richiesta con la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors continuativo a quanto in precedenza autorizzato. Condizione inderogabile per il rinnovo dell'autorizzazione è la regolarità della posizione del richiedente in ordine ai pagamenti relativi ai tributi comunali.

Dell'avvenuto rinnovo dell'autorizzazione il Responsabile del SUAP Commercio preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all' Ufficio Tributi, al Concessionario del Servizio di Riscossione del Canone Unico per Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, al Settore Urbanistica, alla Polizia Municipale ed all'Azienda Sanitaria Locale.

3. Decorsi i termini di cui al comma precedente se l'esercente intende proseguire nell'utilizzo del *dehors* continuativo provvederà a rinnovare l'autorizzazione; qualora l'esercente non abbia interesse a proseguire nell'utilizzo del *dehors* continuativo lo stesso dovrà essere immediatamente rimosso.
4. Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 "Durata dell'occupazione" e art. 9 "Rinnovo dei *dehors* temporanei e stagionali", del presente Regolamento.

Articolo 18 – Criteri generali di collocazione

1. La collocazione dei *dehors* deve realizzarsi davanti all'esercizio pubblico, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell'esercizio stesso di cui l'esercente abbia la disponibilità. In ogni caso i *dehors* continuativi non potranno essere collocati o estendersi davanti ad altra proprietà o davanti ad altri esercizi.
2. Non è consentito di prassi installare *dehors*, o parti di essi, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, con l'eccezione delle eventuali deroghe concesse dal Comando di Polizia Municipale valutate le condizioni di sicurezza. In tali casi però il trasporto degli alimenti andrà fatto prevedendo la copertura dei piatti stessi con appositi coperchi di protezione.
3. Non è di prassi consentito installare *dehors*, o parti di essi, se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta, di fermata o nelle aree di fermata di mezzi per il trasporto pubblico. E' parimenti vietata l'installazione nella aree di sosta riservate ai veicoli al servizio delle persone invalide.
4. L'area occupata da tavoli e sedie sotto portici di Piazza Martiri della Libertà deve sempre lasciare uno spazio libero di almeno 150 cm (nel senso perpendicolare a quello di percorrenza) per il passaggio dei pedoni.

In relazione ai flussi pedonali che interessano il tratto di portico interessato, in occasione di manifestazioni che richiedano requisiti di sicurezza specifici ed eccezionali, quali ad esempio la Corsa della Torta – la Fiera Agricola – gli eventi dell'Estate Oleggese, l'Amministrazione Comunale, **al momento del rilascio del provvedimento di concessione** dello spazio pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico, ha facoltà di valutare se la misura minima di 150 cm sopra indicata sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni e disporre se del caso la limitazione delle occupazioni e l'allargamento della fascia di sicurezza pedonale secondo le prescrizioni previste di volta in volta dai piani di sicurezza e/o imposte dalla Commissione Comunale di vigilanza su locali di pubblico spettacolo.

La delimitazione dei portici è consentita limitatamente a fioriere e vasi, chiudendo l'occhio del portico per un'altezza non superiore a cm 180; nel corso delle manifestazioni di cui al punto precedente, tali limitazioni dovranno essere rimosse.

5. Non è consentito installare *dehors*, o parti di essi, in contrasto con il Codice della Strada.

In particolare in prossimità di intersezioni viarie i manufatti non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza sarà misurata dal filo del marciapiede, ove presente.

In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora poi l'installazione del *dehors* occulti la segnaletica verticale, il titolare dell'esercizio

provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultato sentito il Comando di Polizia Locale.

E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero uno spazio per i flussi pedonali che di norma non deve essere inferiore a metri 1,50. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensioni inferiore a metri 1,50, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede e la pedana potrà essere collocata a filo dello stesso, previa verifica dei requisiti di sicurezza stradale da parte del Comando di Polizia Locale.

A giudizio del Polizia Municipale in strade con particolari caratteristiche morfologiche o con ridotto volume di traffico veicolare potrà derogarsi ai contenuti di cui al presente comma.

Ogni tipologia di occupazione del suolo è, in ogni caso, **subordinata nelle aree mercatali**, alla presenza di concessioni per il commercio su aree pubbliche nelle giornate di mercato e, come tale, i titolari di p.e. ed altre attività occupanti le aree pubbliche devono provvedere alla rimozione di ogni elemento entro l'orario di chiusura della propria attività nel giorno precedente al mercato.

Il Comando di Polizia Municipale valuterà caso per caso le circostanze in cui si richieda la collocazione del *dehors* in particolari contesti non precisamente inquadrabili nelle casistiche citate nel presente articolo o comunque problematiche.

6. Nel caso in cui il *dehors* venga a collocarsi sulla sede stradale in posizionamento non protetto, dovranno essere realizzate apposite opere di separazione e di difesa dello stesso. A giudizio della Polizia Municipale potrà essere richiesto che le suddette opere vengano realizzate anche in altri casi oltre a quello prima citato.
7. Qualora il *dehors* occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare, adeguata segnalazione.
8. Le strutture ed i manufatti dei *dehors* devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile sia penale.
9. I *dehors* devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda. In ogni caso non devono compromettere l'accessibilità da parte dei disabili al locale principale.
10. Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 "Criteri generali di collocazione", del presente Regolamento.

Articolo 19 – Esame progetto preliminare

1. Il titolare di un esercizio pubblico con somministrazione di alimenti e bevande o di struttura ricettiva che intenda collocare un *dehors* continuativo potrà presentare all'Ufficio Commercio progetto preliminare dello stesso, al fine di verificare presso il SUE ed il Comando di Polizia Municipale la congruità della proposta.
2. Al progetto potrà essere allegato eventuale parere preventivo del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della competente A.S.L., da acquisirsi a spese e cura del soggetto richiedente.

Articolo 20 – Procedure autorizzatorie

1. Il titolare dell'esercizio dovrà presentare, secondo la seguente procedura e allegando la seguente documentazione:
 - a) istanza di concessione occupazione di suolo pubblico (tale concessione costituisce necessario presupposto per la realizzazione di qualsivoglia intervento su area pubblica

- o soggetta all'uso pubblico), con l'indicazione dell'ubicazione esatta del manufatto, le su dimensioni, il periodo, le modalità d'uso. L'istanza dovrà essere corredata da elaborato grafico (comprensivo di estratti della mappa catastale e dello strumento urbanistico) nel quale saranno opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata nonché indicata la disciplina di sosta o di divieto dell'area su cui il *dehors* viene ad interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate, anche limitrofe, del mezzo pubblico e/o degli attraversamenti pedonali;
- b) idoneo titolo edilizio abilitativo (CILA ex art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 ovvero SCIA ex art. 22 del D.P.R. 380/2001 ovvero richiesta di Permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/2001), se dovuto;
 - c) progetto a firma di tecnico abilitato alla professione, comprendente: la planimetria dettagliata dell'area con i disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20 (artt. 87 e 88 del Regolamento Edilizio);
 - d) relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi della superficie occupata con specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli – sedie – pedane – coperture – delimitazioni - elementi di illuminazione – fioriere - cestini ecc.);
 - e) fotografie a colori ancorché digitali, frontali e laterali, del luogo dove è richiesta l'installazione del *dehors* (per i *dehors* D2 è richiesto foto-inserimento della proposta progettuale);
 - f) apposita segnalazione di ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni dettate dalla vigente normativa regionale (per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti) o segnalazione di nuova apertura ex art. 9 L.R. 38/06 (nel caso di *dehors* richiesti contestualmente all'avvio di nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande);
 - g) notifica sanitaria all'ASL competente per territorio dell'intervento, ex art. 6 REG. CE 852/2004;
 - h) atto di consenso del proprietario o del condominio quando il *dehors* comporti l'ancoraggio di elementi a pareti condominiali o di proprietà di terzi;
 - i) atto di consenso dei proprietari e/o dell'amministrazione dello stabile e/o del titolare di altro esercizio commerciale adiacente, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi così come definiti dall'art. 5 c. 9 e 10;
 - j) copia di documento di identità in corso di validità ovvero firma digitale della documentazione;
 - k) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici, impianti di riscaldamento e di condizionamento saranno realizzati ai sensi della normativa vigente;
 - l) dichiarazione in merito al rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/1989 e s.m.i..
2. I titoli edilizi abilitativi, ove richiesti, sono rilasciati a titolo temporaneo, unicamente nel rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento, pertanto revocabili in qualunque momento per motivate esigenze di pubblico interesse.
 3. Per quanto concerne i progetti per la realizzazione di nuovi *dehors* continuativi di Tipo D2 (*dehors* chiusi o perimetrati) o per la modifica di quelli esistenti, gli stessi dovranno essere sottoposti al parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio nelle zone del Centro Storico così come individuato dallo strumento urbanistico. La stessa avrà il compito di valutare il progetto al fine di garantire il corretto inserimento ambientale del manufatto in esame anche in rapporto ad eventuali manufatti limitrofi o comunque siti nelle vicinanze, valutando le caratteristiche di materiali, colori ed elementi di delimitazione e di copertura.
 4. Al fine dell'ottenimento del parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo allegando

apposita documentazione.

5. Le varie istanze/segnalazioni dovranno essere presentate unicamente allo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.) in formato digitale per tramite del portale telematico.
6. Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 "Autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo", del presente Regolamento.

Articolo 21 – Attività

1. Alle attività esercitabili nei *dehors* continuativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 "Attività" del presente Regolamento.

Articolo 22 – Casi di revoca della concessione

1. Salvi i motivi di revoca previsti all'art. 11 del presente Regolamento nonché in altri regolamenti comunali, per motivi di interesse pubblico o qualora la mancata manutenzione porti al degrado della struttura, la concessione di occupazione di suolo pubblico è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. In caso di realizzazione difforme dal titolo edilizio abilitativo rilasciato, non ripristinato entro i termini previsti dalla comunicazione inviata dagli uffici comunali, il concessionario incorrerà nella revoca del permesso concesso.
3. La revoca della concessione di suolo pubblico comporta la rimozione della struttura sopra installata, con oneri totalmente a carico del concessionario

Articolo 23 – Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini o a proprietà private dagli elementi costituenti il *dehors* continuativo deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio pubblico.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno ad intimare al concessionario le opere da realizzare. In caso di inerzia protratta oltre 30 giorni, i lavori saranno fatti eseguire dall'amministrazione Comunale utilizzando la somma depositata a garanzia, salvo recupero con atti legali del maggior costo dei lavori stessi l'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 "Danni arrecati", del presente Regolamento.

Articolo 24 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico utilizzato in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche rispetto a quanto è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei *dehors* continuativi devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione di autorizzazione occupazione suolo pubblico con *dehors* continuativi non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potature

delle alberature esistenti.

4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma, colore e materiale non richiede nuove autorizzazioni.
6. In occasione della chiusura per i periodi feriali dell'esercizio gli elementi di cui all' art. 16 comma 1 art. a) - d) - f) dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento.
7. Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 "Manutenzione degli elementi e dell'area occupata", del presente Regolamento.

Articolo 25 – Canone Unico

1. L'occupazione con *dehors* continuativo è assoggettata al canone unico di occupazione spazi ed aree pubbliche ed alla TARI.
2. Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 "Pagamento del canone unico" e art. 15 "Pagamento della tassa rifiuti", del presente Regolamento.

Articolo 26 - Deposito cauzionale

1. A titolo di garanzia per l'Amministrazione sarà preliminarmente costituito un deposito cauzionale (mediante polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria), prestato a favore del Comune di Oleggio, per una somma corrispondente ad un'annualità dell'importo del canone, da rinnovarsi annualmente, a garanzia degli eventuali danni causati al suolo occupato, a copertura degli oneri per eventuali rimozioni forzose, per eventuali morosità nel pagamento del canone concessorio e per pendenze derivanti da sanzioni per la violazione di disposizioni normative relative all'allestimento dei manufatti o all'esercizio dell'attività.

Tale somma sarà svincolata decorsi tre mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico o dalla data, se successiva, di effettiva rimozione dei manufatti.

2. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato, oltre che delle comminate sanzioni, anche delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per la rimozione dei manufatti, dei danni causati al suolo pubblico e delle morosità.

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 – Sistema sanzionatorio

1. Fermo restando l'obbligo dell'assolvimento del Canone unico per l'intera durata del periodo di occupazione anche in assenza di autorizzazione, per l'occupazione abusiva del suolo pubblico, così come definita dal Regolamento Canone Unico e dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
2. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 3 commi 16,17 e 18 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da legge o altri regolamenti, trova invece applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25 a € 500) ovvero la sanzione con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 c. 2 della L. 689/81, qualora stabilito con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

4. In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ove vigenti.
5. Le violazioni, alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio e comunque alle norme contenute nel presente Regolamento, reiterate per un numero superiore a due nell'arco di un anno solare, comporteranno la decadenza del titolo concessorio. Ai fini del provvedimento di decadenza, si fa riferimento all'atto concessorio che viene violato, a prescindere da eventuali variazioni intervenute nella titolarità del medesimo. La disciplina si applica anche nel caso in cui, a seguito di rilievi fonometrici effettuati da parte degli organi accertatori, siano state riscontrate difformità rispetto ai limiti acustici, sia all'interno che all'esterno del locale, consentiti dalla legge. Il titolare della concessione dichiarata decaduta dovrà procedere, nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione potrà procedere alla liberazione del suolo pubblico in danno del concessionario. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente versato.

Articolo 28 – Disposizioni transitorie e finali

1. I titoli II e III del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibile, anche ai **dehors installati su area privata visibili dalla pubblica via**. Il Comune valuterà caso per caso i progetti su area privata visibili dalla via pubblica, nel caso in cui questi si discostino da quanto previsto dall'art. 6 e 16 del presente Regolamento per quanto concerne gli elementi costituenti gli stessi e in generale i criteri di sua realizzazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento Canone Unico per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, al Regolamento di Polizia Urbana e al Regolamento Edilizio.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente.